

Scopo, quest'ultimo, che evidenzia uno dei modi di esplicare la funzione di amministrazione attiva dell'ente proprietario della strada, indicata alla lett. c), del comma 1, dell'art. 14 del nuovo codice della strada: l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale. Non da meno, impone agli organi di polizia stradale di porre in essere tutte quelle misure di tutela e di controllo della strada indicate alla lett. e), del comma 1, dell'art. 11 del precitato codice.

Alle medesime conclusioni - anzi richiamandole - giunge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con proprio parere di prot. 3773 del 9 dicembre 2004 (reperibile sul portale), ricordando che i segnali stradali rendono noti al pubblico il contenuto delle ordinanze di disciplina della circolazione stradale, precisa che la funzione di tali provvedimenti è proprio quella di legittimare la collocazione dei segnali e di fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso.

Ciò che più conta, la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, non costituisce presupposto idoneo a rendere la prescrizione espressa con il linguaggio simbolico del segnalamento, inefficace.

Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "... la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto ...".

Se per una volta i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) sembrano giungere ad un'unica conclusione e quindi a stabilire la idoneità del segnale stradale verticale sprovvisto delle indicazioni previste all'art. 77, comma 6 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, a produrre effetti, a corollario di quanto abbiamo sin qui detto, è opportuno ricordare che quella stessa norma materiale, oltre che a regolamentare nel dettaglio le disposizioni di principio del nuovo codice della strada, tende essenzialmente ad attuarle.

Nel caso poi in cui l'ente proprietario della strada abbia rimosso la segnaletica stradale verticale installata al momento di una contravvenzione, vi è la conferma inequivocabile del comportamento illecito dell'amministrazione stessa.

È compito della Polizia Stradale, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi e servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di competen-

za, dei funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale (*primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada*) verbalizzare e richiedere la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada, anche su segnalazione del cittadino, del "contravvenzionato" oppure dell'ente proprietario o concessionario della strada (*commi 2, 3, 4 dell'articolo 14 del Codice della Strada*).

Vale, infine, evidenziare le 2 seguenti situazioni

Nel caso di segnaletica stradale verticale insistente in violazione del Codice della Strada, installata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, i soggetti di cui al *primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada* devono provvedere alla verbalizzazione e alla rimozione in caso di segnale illegittimo.

Vale osservare che, avendo l'ente proprietario della strada omissso di esercitare i poteri di controllo e manutenzione previsti dagli articoli 14, 38, 45 del Codice della Strada e 77, 124 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, a carico della medesima potrebbe configurarsi, ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del Codice penale, il reato di omissione di atti di ufficio (2).

(2) *Si ricorda che il secondo comma dell'art. 328 del Codice penale, per la perfezione del reato di omissione di atti d'ufficio, richiede:*

- *la previa richiesta scritta, da parte di chi vi ha interesse, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, di compiere l'atto del suo ufficio;*
- *il successivo inadempimento per almeno trenta giorni dalla ricezione della richiesta;*
- *la mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo.*

Nel caso di segnaletica stradale verticale insistente in violazione del Codice della strada, installata DOPO l'entrata in vigore nel 1992 del nuovo Codice della strada, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada devono provvedere alla verbalizzazione e alla rimozione.

Vale osservare che l'ente proprietario della strada che ha volutamente violato gli articoli 38, 45 del Codice della Strada e 77, 79, 81, 82 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dimostra una mancanza di professionalità e/o dimostrando che se ne frega della legge nazionale, nel caso di segnaletica stradale verticale insistente in violazione del Codice della strada, installata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada.